SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » **(148)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 269, 270
SEGNANA 269
ZUGNO 269, 270

Rinvio del seguito della discussione:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, numero 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » **(270)** (*D'iniziativa del senatore Tanga*);

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(534)**:

PRESIDENTE 268, 269
BORSARI 269
LEPRE 269
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 268, 269

Discussione e rinvio:

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia » **(779)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 270 273, 274 e *passim*
ASSIRELLI 273
BACCHI 272, 275, 276
CIPELLINI . . . . . 273, 275, 276 e *passim*
DE LUCA 272
MARANGONI 272
PAZIENZA 273
PINNA 272
ZUGNO 273, 274, 276

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » (270), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (534)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Tanga, e « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », d'iniziativa governativa.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 14 scorso il collega Segnana riferì sui due provvedimenti. Dopo di che, chiusa la discussione generale, fu deciso di rinviare ad altra seduta l'esame e la votazione degli articoli, con l'intesa che lo stesso collega Segnana avrebbe premesso un breve cenno di illustrazione a quegli articoli che l'avessero richiesta, tenendo presente che il disegno di legge base è il n. 534 mentre le disposizioni del n. 270 saranno considerate eventualmente come emendamenti sostitutivi.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Desidero fare una premessa di carattere generale e alcune osservazioni di valore specifico. La premessa di carattere generale riguarda l'impossibilità di considerare il disegno di legge n. 270 come eventuale fonte di emendamenti al disegno di legge base della discussione, cioè il n. 534, in quanto la proposta del collega Tanga mira a risolvere il problema attraverso un aumento globale delle indennità, soluzione che non è stata più ritenuta opportuna.

Per quanto riguarda le osservazioni di valore specifico, esse ovviamente riguardano il disegno di legge n. 534 e mirano a precisare che sono introdotti due ordini di modifiche alla legge 15 aprile 1961, n. 291: di carattere formale e di carattere sostanziale. Per quanto riguarda l'articolo 1, le modifiche di natura formale riguardano il secondo e terzo comma; quelle sostanziali, in quanto concernenti la misura della distanza della trasferta necessaria per ottenere il trattamento di missione, riguardano il primo comma. In esso, infatti, si stabilisce che per aver diritto all'indennità di missione, la località raggiunta dal dipendente dello Stato deve distare almeno 30 chilometri da quella di residenza, una distanza cioè doppia di quella attualmente prevista. La disposizione è ripetuta nel quarto e quinto comma sempre dell'articolo 1.

Inoltre, ancora all'articolo 1, ultimo comma, è prevista per le ore residuali la corresponsione di un'indennità oraria di cui all'articolo 3, senza la franchigia di 8 ore prevista dalle attuali disposizioni.

In sostanza, occorre fare una valutazione di merito: stabilire, cioè, se sia o no giustificato l'aumento da 15 a 30 chilometri della distanza minima per poter aver diritto alla indennità di missione. A questo proposito devo informare che l'Unione autonoma sindacale ha proposto il mantenimento dell'attuale distanza di 15 chilometri, proposta che, peraltro, non è stata tradotta in emendamento.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi danno un'occhiata all'articolo 1 del disegno di legge n. 534 noteranno che nel primo comma le indennità sono regolate in base alle tabelle allegate allo stesso disegno di legge, ragione per cui tale primo comma non può essere formalmente messo in votazione quando siano state presentate proposte di modifica delle tabelle stesse. Ho proprio qui davanti un gruppo di emendamenti proposti dal collega Pinna e tendenti a modificare le tabelle *A, B, C, D* ed *F*. Non solo, ma altri ne sono stati preannunciati, per esempio, dal collega Zugno. È evidente che, prima di esprimersi, sia la Commissione sia il Governo hanno necessità di poter esaminare analiticamente le varie proposte.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Dato il numero elevato di emendamenti, ritengo sia opportuno procedere alla nomina di una Sottocommissione cui affidare l'incarico di un preliminare esame.

P R E S I D E N T E . In accoglimento della istanza del relatore Segnana propongo, se non si fanno osservazioni, la costituzione di una Sottocommissione formata dallo stesso senatore Segnana in qualità di presidente nonchè dai colleghi Assirelli, Bacchi, Lepre e Pinna con l'incarico di riunirsi mercoledì 28 alle ore 16 per procedere ad un sollecito esame preliminare degli emendamenti e riferire alla Commissione nella prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

B O R S A R I . Vorrei fare una raccomandazione a questa Sottocommissione: siccome per i dipendenti degli enti locali esiste una situazione di particolare disagio per quanto riguarda le trasferte, noi presentiamo a questo proposito un emendamento, che raccomando alla Sottocommissione di prendere in particolare considerazione, per verificare se è possibile in questa occasione provvedere anche per loro.

P R E S I D E N T E . Ma il provvedimento in esame concerne il « trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »!

B O R S A R I . Io pregherei la Sottocommissione solo di approfondire il problema.

P R E S I D E N T E . Io interpreto la richiesta del collega Borsari di approfondire il problema in questa sede, come segno che egli stesso nutre qualche dubbio circa l'opportunità di inserire nel provvedimento anche i dipendenti degli enti locali e ciò mi sembra significativo. In ogni modo, vedrà la Sottocommissione che cosa fare, restando inteso che essa si riunirà mercoledì 28 marzo, alle ore 16.

L E P R E . Signor Presidente, non sarebbe possibile avere in casella, anche domani, tutti gli emendamenti che la Sottocommissione dovrà vagliare?

P R E S I D E N T E . Collega Lepre, prendo atto della sua richiesta e mi auguro che gli uffici siano in grado di soddisfarla.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » (148)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate ».

Z U G N O . Signor Presidente, so che è stata nominata una Sottocommissione per l'esame preliminare delle proposte di vendita di beni demaniali. Dato che è qui presente il presidente della Sottocommissione, collega Segnana, vorrei domandare se è in vista qualche accordo che possa rendere rapido l'esame del provvedimento da parte della Commissione, o se invece le cose sono ancora in alto mare.

S E G N A N A . Ricordo che esistono due Sottocommissioni: una ha l'incarico di esaminare la dismissione dei beni del demanio militare (Esercito, Marina, Aeronautica) prevista nel disegno di legge d'iniziativa del Governo; l'altra invece deve esaminare la vendita dei beni demaniali considerati nei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Per quanto riguarda i beni del demanio militare, la Sottocommissione incaricata terrà oggi una riunione, che segue altre avvenute antecedentemente, nella quale avrà la possibilità di esaminare anche una vasta documentazione fornita dal Ministero della difesa.

Per quanto invece concerne gli altri beni demaniali di cui ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare, solo ieri abbiamo avuto del materiale illustrativo, relativo ai singoli beni, che ci è stato fornito dal Ministero delle finanze e quindi, probabilmente, l'apposita Sottocommissione si riunirà in una delle prossime settimane.

Z U G N O . Mi dichiaro soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 148 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia » (779)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 4ª Commissione ha già dato il suo parere, mentre la 1ª non si è ancora espressa. Formalmente però i termini non sono scaduti: ciò avverrà sabato prossimo.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, io esporrei la relazione e darei inizio alla discussione, che concluderemo nella prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il disegno di legge n. 779 riguarda l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia. I colleghi che nella scorsa legislatura hanno avuto la possibilità di prendere parte al sopralluogo che facemmo presso la sede centrale della Banca d'Italia, per vedere come erano conservate le riserve auree, hanno visto che all'esterno dell'edificio, in via Nazionale, vi sono dei militari della Guardia di finanza che vigilano attorno a quella specie di fortino dove, grosso modo, sono conservati poco meno di mille miliardi di lire in lingotti, che rappresentano un po' più della metà delle nostre riserve auree (l'altra parte è custodita a Fort Knox e, in misura minima, a Londra, in seguito ad una determinata, particolare situazione).

C'è dunque un servizio di vigilanza esterna continuo attorno alle riserve conservate nel nostro piccolo Fort Knox, se così posso chiamarlo. Altri militari della Guardia di finanza vigilano sui biglietti di banca che, negli stessi locali sotterranei, sono conservati, pronti per l'immissione nella circolazione. In altri locali dello stesso edificio sono custoditi i biglietti di banca ritirati dalla circolazione e da distruggere, operazione che viene effettuata in determinati periodi e con le cautele del caso.

Penso che i colleghi abbiano notato che la circolazione, dal 30 novembre al 31 dicembre del 1972, è aumentata in Italia di 1.400 miliardi di lire; ciò vuol dire che in un mese la Banca d'Italia ha dovuto mettere in circolazione questa massa di biglietti; ed è agevole ritenere che nei locali giaccia abitualmente una massa di 2.000-2.500 miliardi di lire in carta moneta, che è la scorta che il Tesoro deve tenere, per misura prudenziale.

In occasione della visita citata notammo che poche sono le Guardie di finanza in servizio per questa vigilanza. Adesso, poi, si è aggiunto un servizio particolare: la vigilanza dei convogli. Bisogna tener presente che oggi escono dalla Banca d'Italia convogli che recano carta moneta, sia pure tutta regolarmente bloccabile in caso di furto, per un importo che può giungere anche a qualche decina di miliardi di lire. Questi convogli, che viaggiano di notte, sono scortati da apposite autovetture con militari pronti all'uso delle armi per il caso che avvenga un

assalto (che poi sarebbe un assalto improduttivo di effetti per i rapinatori, in quanto i biglietti che questi convogli trasportano sono nuovi, e con serie registrate).

Accrescendosi la quantità della massa circolante e delle conseguenti forniture, si è reso necessario rafforzare la vigilanza e la protezione e la Banca d'Italia si è trovata di fronte a due tipi di soluzione: o chiedere alla polizia di volta in volta particolari servizi, oppure dare una struttura più organica e forte ai servizi che già compie la Guardia di finanza.

Nella scorsa legislatura abbiamo aumentato di quattromila unità il Corpo della guardia di finanza: duemila sottufficiali — per la cui formazione occorreranno sette anni — e duemila reclute. Ma il Corpo è oberato di servizi. È nata allora la necessità di creare — tanto per usare l'espressione contenuta nel disegno di legge — un contingente di militari della Guardia di finanza, posto fuori organico, alle dirette dipendenze — per la parte funzionale, per la parte servizi da compiere — della Banca d'Italia, in modo che essa non debba (la parola potrebbe essere anche impropria ma ritengo renda bene il significato) mendicare continuamente le scorte ai convogli che debbono essere, ripeto, massicce perchè si portano in giro valori di tale importanza da far ritenere il milione quasi uno spicciolo!

Di fronte al contenuto del presente disegno di legge mi sono posto il quesito se, approvando la creazione di un contingente speciale di 170 militari, a carico, per la spesa, della Banca d'Italia, non si sarebbe di fatto dato vita a un contingente « di lusso » — dirò così — della Guardia di finanza, in una certa misura avulso dalla disciplina del Corpo; e mi sono informato se esistevano già esempi del genere. Sono così venuto a sapere che attualmente ve n'è in funzione uno solo, efficiente e limitato, che riguarda 37 persone — 2 ufficiali, 23 sottufficiali e 12 militari — a disposizione dell'Ente risi.

L'Ente risi ha una funzione di vigilanza: la convenzione stipulata dall'allora ministro Vanoni, che rappresentava l'autorità statale, e l'Ente risi risale al 26 ottobre 1953. Per quello che mi è stato riferito, non vi sono stati inconvenienti, anche perchè, ai fini delle promozioni, i militari non possono rimanere, in base a leggi emanate nel dopoguerra, più di un certo periodo in quel servizio: dopo di che devono rientrare, anche materialmente, a carico del bilancio della Guardia di finanza, che è parte del bilancio del Ministero delle finanze. Ciò ha risolto, in un certo senso, il dubbio che questi militari della Guardia di finanza finissero con l'accasarsi — uso un'altra espressione eccessiva — in pianta stabile per i servizi della Banca di Italia.

In effetti, non è così: semmai sono sempre valide le regole della disciplina militare tanto che i militari risiedono negli alloggiamenti della Guardia di finanza, mentre per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali e per le legittime attese dei militari vi è l'avvicendamento. Il fatto principale del provvedimento è rappresentato dalla circostanza che questi 170 militari vengono ad aumentare l'organico della Guardia di finanza; così come ci sono 37 militari in più, in rapporto all'organico, per i servizi dell'Ente nazionale risi. Nella fattispecie, quindi, ci troviamo nel campo della finanza pubblica e dei compiti d'istituto della Guardia di finanza e — a quanto risulta — non esistono altri contingenti militari della Guardia di finanza distaccati fuori organico. Devo dire che una delle tranquillità che come Ministro di Dicasteri finanziari avevo era quella di sapere, uscendo la sera o a mezzogiorno dal mio studio, che la Guardia di finanza ne prendeva possesso sino al mio rientro; e che tutta la carta che finiva nei cestini veniva distrutta sotto la vigilanza di quei militari.

Ebbene, nel nostro caso si tratta del trasporto di valori: valori nel senso pieno della parola, cioè biglietti di banca; si tratta di un movimento continuo per il quale la vigilanza, soprattutto di questi tempi, non appare mai troppa. Anche la distruzione dei biglietti ritirati dalla circolazione esige molta sorveglianza. Abbiamo già avuto occasione di rilevare che si tratta di una forte quantità: in un anno, per esempio, nel 1970, si dovettero ritirare e distruggere 312 milioni

di biglietti dei quali più di 150 milioni da dieci mila lire.

Dal momento, perciò, che si tratta di funzioni particolari, se vogliamo mettere la Banca d'Italia in condizioni di compiere queste operazioni con una certa agilità e sicurezza, ritengo che il presente disegno di legge sia veramente giustificato nel suo fine e concludo chiedendone l'approvazione alla Commissione.

B A C C H I . Condivido il parere del signor Presidente nel ritenere il disegno di legge fondato e rispondente ad effettive esigenze della Banca d'Italia e, quindi, ad un interesse proprio dello Stato. Ho avuto modo di constatare in maniera diretta, per lunga esperienza — avendo avuto contatti quotidiani con la Banca d'Italia — quale sia l'indispensabilità degli uomini della Guardia di finanza per l'espletamento dei servizi di vigilanza, dal momento che è personale qualificato e specializzato.

Avrei da avanzare un'unica osservazione. Non sono del parere che debba essere creato un ruolo permanente di militari addetti ai servizi in questione per due ordini di motivi: per evitare una fossilizzazione in un certo servizio, il che sarebbe particolarmente grave per gli ufficiali; e, in secondo luogo, per una ragione di sicurezza ed opportunità. Non è mai consigliabile, infatti, far rimanere troppo a lungo al servizio di guardia in posti dove sono tesorerie o depositi gli stessi militari: ciò potrebbe costituire ragione di pericolo. Meglio non indurre... in tentazione!

Sarebbe quindi opportuno aggiungere, al primo comma del secondo articolo, dopo le parole· « fuori organico », le altre: « per non oltre un anno ».

D E L U C A . Condivido il pensiero espresso dal signor Presidente in ordine alla necessità del servizio da prestare presso la Banca d'Italia. Non comprendo, invece, la finzione del « fuori organico ». Questo personale dipende dalla Guardia di finanza: è un personale qualificato e serve per un compito particolare. Bene, se tra i compiti della Guardia di finanza inserissimo anche il servizio di vigilanza presso la Banca l'Italia, il problema potrebbe essere risolto.

All'infuori di questa perplessità, ritengo che il provvedimento sia da approvare.

M A R A N G O N I . Noi concordiamo con quanto esposto dal Presidente anche perchè il dubbio che ci era venuto — e che era dello stesso Presidente, il quale ha però dato una risposta in senso negativo — è caduto; non si tratta, in effetti, di andare a formare un corpo privilegiato. Però sorge un'altra preoccupazione: quella del ruolo organico. Ha ragione il senatore De Luca: si tratta di una finzione vera e propria; o questi militari restano completamente a carico del ruolo della Guardia di finanza, oppure bisogna vedere come poterli inserire nel rapporto di pianta organica della Banca d'Italia. Dobbiamo trovare una collocazione e pertanto l'articolo 3, così come è formulato, a nostro giudizio, non è chiaro e deve essere emendato.

B A C C H I . Vorrei chiarire una incertezza: in ogni amministrazione vi sono dei fuori ruolo e dei fuori organico a carattere temporaneo e che vanno a carico dell'amministrazione presso cui svolgono temporaneamente servizio. Rimangono, però, inalterati i rapporti organici con l'amministrazione di provenienza per lo sviluppo della carriera e per qualsiasi altro fine. È solamente un fatto di spesa: non s'interrompe il rapporto. Si tratta di un principio generale della pubblica Amministrazione.

P I N N A . Ribadisco quanto detto dal collega Marangoni e sottolineo il fatto, atteso che si deve approvare questo provvedimento, che il punto 3) è incompleto, a meno che per posti fuori organico non si intenda quello che testè diceva il collega Bacchi e cioè che sono temporaneamente fuori organico; e quindi soltanto limitatamente a quel periodo la Banca d'Italia deve provvedere al finanziamento. Se diamo per buona — così come in effetti mi pare sia — l'affermazione del senatore Bacchi, resta da stabilire un altro aspetto, quello relativo alla convenienza. Faccio un esempio: supposto che io sia un tenente della Guardia di finanza, tem-

poraneamente trasferito per quelle funzioni alla Banca d'Italia, vorrei sapere a quale grado e a quale categoria devo essere rapportato nell'organico della Banca d'Italia.

A S S I R E L L I . Poichè la legge prevede un organico di 170 persone, tanto vale che nel ruolo della Guardia di finanza siano previste queste persone; che poi vi sia, all'interno, una rotazione nel servizio, ciò spetta a chi di regola è preposto a questo ufficio nel Corpo stesso. Dico questo perchè, se è vero quel rischio di cui parlava il senatore Bacchi, è vero teoricamente anche l'altro rappresentato dal cambio continuo. Infatti se ogni anno, ad esempio, il contingente cambia, i servizi, i tempi, i modi con cui vengono effettuati e le notizie riservate vengono ad essere apprese non soltanto da 170 persone, ma da 170 moltiplicate per il numero degli anni; una volta poi che queste persone hanno lasciato il servizio — se sono disoneste — possono sempre farsi venire in mente di compiere qualche colpo. Quindi più che dei fuori ruolo io sarei del parere di fare un ruolo a parte. Che vi sia poi l'opportunità o meno della rotazione, questo lo dovrebbe vedere chi è preposto al servizio.

P A Z I E N Z A . Il fine del disegno di legge è solo quello di rafforzare il contingente di uomini destinati alla vigilanza e alla scorta dei valori. Partendo da questo punto base e tenendo presente anche quanto ha detto il Presidente a proposito delle esigenze di rafforzamento del servizio, a mio avviso bisogna soffermarsi sul numero del contingente. Una volta stabilito che si tratta di un contingente idoneo e adeguato alle funzioni da svolgere, bisognerebbe tener presenti le considerazioni di estrema delicatezza del servizio, considerazioni che fanno sì che in tutti gli incarichi di un certo tipo ci sia una rotazione per evitare che il permanere lungamente in un determinato posto o servizio crei relazioni amichevoli, sociali, un certo allargamento di quella sfera di riservatezza che la delicatezza del servizio impone. Allora dico: premesso che i militari in oggetto restano sempre nell'organico della amministrazione di provenienza, il fuori organico corrisponde semplicemente a un comando presso la Banca d'Italia. Per quanto riguarda poi la rotazione e gli avvicendamenti, queste sono cose che vengono disposte con semplici ordini di servizio, per cui, fermo restando che si tratta di 170 militari, ogni tre mesi se ne cambiano 30 o 50, o comunque un certo numero, in modo da evitare il pericolo dell'assuefazione al servizio. In questo modo non avremo le preoccupazioni per quanto attiene alla carriera dei militari della Guardia di finanza, in quanto essa viene sempre governata dall'organico del Corpo; la spesa viene sopportata dalla Banca d'Italia e le esigenze di delicatezza di cui ha parlato il senatore Bacchi vengono rispettate attraverso un avvicendamento piuttosto rapido di elementi, nell'ambito del numero chiuso di questo contingente.

C I P E L L I N I . Un chiarimento in merito alla questione del fuori organico. La Guardia di finanza ha un organico, non ricordo di quante migliaia di militari.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Grosso modo si tratta di 43-44 mila militari.

C I P E L L I N I . Questo fuori organico non potrebbe significare che la Guardia di finanza è autorizzata a reclutare in più questo contingente per la Banca d'Italia? In questo caso il problema ha una sua soluzione, perchè si tratterebbe di un fuori organico nel senso che i militari di cui trattasi sono oltre il numero di organico della Guardia di finanza. Per il resto dipendono sempre da questo Corpo.

Z U G N O . La relazione del Presidente è stata molto chiara ed ampia e d'altronde i tempi in cui viviamo esigono che valori così ingenti abbiano una scorta veramente garantita, tempestiva e di qualità notevole; sappiamo, del resto — e non voglio con ciò esprimere un apprezzamento nei confronti della Polizia —, che la Guardia di finanza per queste funzioni è la più idonea. Per quanto riguarda, quindi, la congruità di questa esigenza dubbi non possono venire da nessuna

parte. Alcuni colleghi hanno detto di assimilare il servizio della Guardia di finanza a quello dei dipendenti della Banca d'Italia; questo, però, sarebbe falsare l'istituto oggi esistente del fuori ruolo. Nell'amministrazione dello Stato esiste tale istituto, che non significa davvero mettere delle persone a non far niente, ma dare a talune persone delle mansioni diverse rispetto a quelle del loro ruolo. Mi pare, però, che tale istituto esiga il mantenimento nell'ambito del ruolo di tutto questo personale e questo mantenimento esige un trattamento corrispondente. Voglio dire che se ci saranno ore straordinarie, esigenze particolari per far fronte al servizio, l'ente dal quale queste persone dipendono dovrà provvedere a eventuali integrazioni.

Altro dubbio che è stato affacciato si riferisce alla permanenza di questo personale in un posto molto delicato. Io penso che occorra proprio per ciò ricorrere alla Guardia di finanza che è ed è sempre stata disponibile per mansioni di particolare delicatezza e segretezza. È evidente, però, che anche una permanenza eccessiva, per esempio che si faccia la carriera solamente in quel posto, non è cosa accettabile.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Questo sarebbe impossibile, in quanto la tabella annessa al disegno di legge fa preciso richiamo al regolamento.

Z U G N O . Comunque se si potesse introdurre nel disegno di legge un accenno alla temporaneità del servizio — per esempio di quattro o sei anni così come si è detto per l'Ente risi — il buon funzionamento di quel distaccamento sarebbe senza dubbio assicurato. Ritengo pertanto che se la possibilità affermata per l'Ente risi venisse estesa anche a questo disegno di legge avremmo tutte le garanzie possibili.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* La discussione è stata molto interessante e ringrazio coloro che le hanno dato vita perchè hanno permesso di mettere a punto alcuni aspetti che, nella mia relazione, erano stati soltanto sfiorati.

I colleghi De Luca e Cipellini si sono chiesti il significato della espressione « fuori organico ». Si tratta di un numero di militari, in questo caso 170, che vengono aggiunti all'organico, così come peraltro precisa l'articolo 2. Perchè? Perchè la Banca d'Italia, come a suo tempo l'Ente risi, si è accorta di non poter stare — per fronteggiare efficacemente le esigenze del particolare servizio — alla mercè dei servizi dei comandi locali ed ha ritenuto opportuno disporre di un gruppo di militari della Guardia di finanza da adibire esclusivamente a questo suo servizio di vigilanza. A quali condizioni?

Ho qui il testo della convenzione stesa fra il Ministero delle finanze in rappresentanza della Guardia di finanza e l'Ente risi. L'articolo 3 di tale convenzione stabilisce: « Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare e il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative regolamentari. La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli ».

In sostanza, nel caso in esame si accresce di 170 unità il Corpo della guardia di finanza; ma, mentre la spesa per gli altri componenti del Corpo fa carico al bilancio del Ministero delle finanze, quella per il gruppo distaccato presso l'Ente risi e quella per queste ulteriori 170 unità distaccate presso la Banca l'Italia saranno rispettivamente a carico dei due suddetti Enti. Sotto l'aspetto amministrativo e disciplinare, invece, tale personale conserva il regolamento del Corpo.

Ci si chiederà, come io stesso ad un certo punto ho fatto: perchè 170 unità e non, per esempio, 140? Mi è stato mostrato, a questo scopo, il prospetto dei convogli, con possibilità di contemporaneità di impiego — in una stessa giornata ne possono infatti funzionare anche sei, che è il numero massimo — e con possibilità — pure — di cambio del personale, un personale in possesso di una preparazione specifica.

E nel caso che la convenzione cessi? In questo caso si ha il rientro al Corpo della guardia di finanza dei 170 elementi, evento regolato dalla seconda parte dell'articolo 2,

la quale precisa che le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza. Ed è questa la ragione per cui è necessaria una legge per autorizzare l'assegnazione di un gruppo di ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza alla Banca d'Italia.

Con acuta osservazione, il collega Assirelli si è chiesto il motivo per il quale questi ruoli particolari non sono previsti nell'organico del Corpo. Abbiamo varie volte avuto modo di esaminare provvedimenti riguardanti questo Corpo, l'ultimo dei quali mi pare proprio allo spirare della scorsa legislatura, e ci siamo accorti che nella Guardia di finanza non esistono ruoli: il personale è distinto in personale di terra, di mare e dell'aria. La legge, cioè, non entra nel dettaglio dei servizi, perchè se si dovesse distinguere il personale addetto alle dogane, alla tributaria, ai monopoli e così via, andremmo evidentemente incontro a complicazioni di vario genere.

Spetta al Comando del Corpo destinare il personale ai vari servizi: Comando che a questo particolare servizio di cui necessita la Banca d'Italia ritiene di destinare 170 persone, con l'intesa che sia la stessa Banca d'Italia — così come avviene per l'Ente risi — a provvedere all'occorrente per l'addestramento specifico e l'utilizzazione. A questo punto però nasce la tentazione da cui sono stato preso anch'io — la stessa che ha indotto il collega Bacchi a presentare un apposito emendamento, al quale si è associato il collega Pazienza —, cioè di sapere quale sia la possibilità di utilizzazione di questo personale quando, dopo 3 anni, rientrerà al Corpo. Ho infatti chiesto all'ufficiale inviatomi dal Comando generale per informazioni tecniche: « Quando rientreranno questi militari come potranno essere utilizzati »? Ed egli mi ha risposto: « Come gli altri. Lo si desume dalla tabella allegata a questo disegno di legge, dove, per esempio, è precisato che, per i tenenti o sottotenenti, i periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di tenenza validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento ». Cioè, continuano a valere tutte le norme che regolano i servizi di tenenza, che non si possono svolgere per più di un certo tempo, le sedi devono variare, e così via. Le stesse norme valgono per i brigadieri e i vicebrigadieri e per i militari di truppa.

Dalla mia richiesta l'ufficiale ha intuito che mi sembrava necessario precisare queste norme anche nella legge che stiamo esaminando. Ma ha obiettato l'inopportunità di inserire queste disposizioni in una legge speciale, trattandosi di una delle tante responsabilità che spettano al Comando dal quale i militari dipendono e sotto il cui controllo si trovano costantemente, perchè, tra l'altro, si tratta di personale che dorme in caserma. Una delle responsabilità che spetta al Comando è proprio quella di non lasciar invecchiare questo, come del resto tutto il personale, in un particolare e unico servizio.

Resta il problema del trattamento economico, che, in base alla convenzione, deve essere corrisposto dalla Banca d'Italia, ma rispettando le norme del regolamento amministrativo della Guardia di finanza. Tuttavia, mi sono chiesto e vi chiedo: possibile che, per esempio a fine anno, la Banca d'Italia non ritenga di dover corrispondere un particolare premio? Io ritengo di sì...

B A C C H I . D'accordo, ma appunto per questo sarebbe il caso di stabilire una rotazione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ma ciò avverrebbe, naturalmente, attraverso il Comando del Corpo e non singolarmente.

C I P E L L I N I . Questa è la regola, ma all'atto pratico la corresponsione avviene in via diretta, come, per esempio, presso alcuni stabilimenti dove si produce vermout.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Comunque, questi sono aspetti particolari. Resta il fatto basilare che si tratta di personale sottoposto a normale disciplina anche e soprattutto agli effetti della carriera, altrimenti non sarebbe necessaria una legge, e che svolge un servizio pesante e delicato: basti ricordare che sui convogli

si viaggia con la pallottola in canna, anche se nessuno, credo, punti a rubare il materiale che i convogli trasportano perchè sarebbe come andare a rubare cambiali.

C I P E L L I N I . Non si può mai escludere nulla; di pazzi in giro ce ne sono sempre.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Anche questo è vero. Ad ogni modo, è personale che svolge un servizio delicato, ivi compreso quello nei sotterranei della Banca d'Italia.

C I P E L L I N I . Anche l'oro viene trasportato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il trasporto dell'oro avviene in diversi modi e ritengo che anch'esso sia seguito dalla Guardia di finanza.

Io non so se ho soddisfatto tutte le richieste di informazioni. Comunque, esaminiamo ora il testo degli articoli, senza però passare alla votazione, dato che non è ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione.

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca di Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della Guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo precedente è posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Qui si inserirebbe l'emendamento annunciato dal senatore Bacchi.

B A C C H I . Io propongo di aggiungere un comma, in cui si dica che il periodo di collocamento fuori organico non può essere comunque superiore ad un anno; o anche ad un biennio, se volete.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Io le rivolgerei una preghiera: faccia un triennio.

Z U G N O . Un triennio va bene.

B A C C H I . D'accordo. Allora, il testo dell'emendamento aggiuntivo da me proposto è il seguente:

« Il periodo di collocamento fuori organico del personale medesimo non può comunque essere superiore ad un triennio ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Do ora lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2:

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

Siccome si tratta di ufficiali subalterni, tenenti o sottotenenti, oppure di sottufficiali e militari di truppa, è evidente che le vacanze, con un ruolo che ha molti posti, si verificano con estrema rapidità.

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell'articolo 1 sono a carico della Banca d'Italia.

L'articolo 3 della convenzione con l'Ente risi dice: « Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari. La spesa fa carico al bilancio dell'Ente,

osservate le modalità di cui ai seguenti articoli ». E i seguenti articoli, che è inutile leggere, stabiliscono che questo personale è pagato dall'ufficio amministrazione della Legione al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati. Sono previste persino le spese per la prima vestizione e per la periodica rinnovazione del vestiario, nonchè per i premi, eccetera; ma è sempre l'Ente che tratta col Comando, perchè — ripeto — questo è personale che — dico una frase concreta — dorme in caserma quando non è in servizio.

C I P E L L I N I . Per l'Ente nazionale risi qual è il periodo di avvicendamento?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi informerò: non sono in grado di dirglielo ora.

Allora, poichè dobbiamo attendere il parere della 1ª Commissione, la votazione degli articoli e dell'emendamento avverrà in una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO